

Regolamento delle Commissioni tematiche

Art. 1 - Istituzione delle Commissioni tematiche

1. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto del numero dei Soci interessati a partecipare alle attività di studio e ricerca su materie di carattere generale inerenti alle politiche europee ed internazionali, o su tematiche specifiche, può istituire Commissioni, anche temporanee, per lo sviluppo e l'approfondimento dei rispettivi temi.
2. Le aree di interesse in materia di ricerca e studi europei sono identificate dal Consiglio Direttivo sulla base di indicazioni fornite dall'Assemblea dei Soci e dal Comitato Scientifico.
3. Il Consiglio direttivo può cancellare Commissioni tematiche già istituite, quando appaiano manifeste la loro inoperosità o la difficoltà di un loro adeguato funzionamento, nonché procedere alla loro fusione o scomposizione, quando ne ravvisi l'opportunità, ma sempre al fine di potenziare l'attività di studio, ricerca e approfondimento.
4. Il Consiglio direttivo può istituire Commissioni tematiche temporanee ogni qual volta sia opportuno esaminare un particolare argomento, anche di carattere interdisciplinare. Le Commissioni temporanee possono consistere in Commissioni miste, costituite da membri appartenenti a diverse Commissioni permanenti, ovvero essere istituite per un periodo definito di tempo e per particolari esigenze di approfondimento aventi carattere non continuativo.

Art. 2 - Organizzazione

1. Le Commissioni tematiche sono organismi indipendenti dal punto di vista dell'organizzazione interna e delle modalità operative, salvo quanto previsto dal successivo art. 3, comma 6.
2. Ciascuna Commissione permanente nomina tra i suoi membri un Coordinatore - che svolge le funzioni di Presidente della Commissione - con il compito di rappresentare la Commissione medesima nei rapporti con il Consiglio direttivo, con il Comitato scientifico e con l'Assemblea dei Soci. Le Commissioni permanenti procedono alla stesura di un proprio calendario dei lavori indipendentemente dalle altre attività dell'Associazione.
3. I Coordinatori delle Commissioni temporanee sono nominati dal Consiglio direttivo, sulla base dell'esame delle competenze richieste ed in relazione alla specificità del compito assegnato a ciascuna Commissione. La durata e il mandato delle Commissioni temporanee sono fissati dal Consiglio direttivo.

Art. 3 – Compiti

1. Ciascuna Commissione tematica, permanente o temporanea, ha la funzione di promuovere i fini statuari dell'Associazione, sia attraverso l'attività di studio e ricerca su argomenti ritenuti rilevanti nell'ambito di interesse ad essa assegnato, sia svolgendo un ruolo attivo di proposizione e di stimolo nei confronti del Consiglio direttivo.
2. Ciascuna Commissione è responsabile di assicurare il flusso di informazioni relative alle iniziative comunitarie sulle tematiche di competenza, di approfondire i temi che più attengono agli scopi dell'Associazione, di proporre al Consiglio direttivo tutte le iniziative ritenute idonee a favorire lo sviluppo della cultura europea ed internazionale e la crescita dell'Associazione.
3. Le Commissioni tematiche, attraverso i propri Coordinatori, sono tenute a comunicare al Consiglio direttivo le linee di attività che intendono avviare e a riferire all'Assemblea dei soci su quanto intrapreso e realizzato con cadenza almeno semestrale, o ogni qual volta sia richiesto dall'Assemblea medesima.
4. I Coordinatori delle Commissioni tematiche possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e a quelle del Comitato scientifico quando ne sia richiesta la competenza.
5. I Coordinatori delle Commissioni tematiche possono avvalersi dell'alto contributo del Comitato scientifico esclusivamente per il tramite del Consiglio direttivo, sottoponendo questioni di particolare rilevanza attinenti alle tematiche affrontate.
6. Le Commissioni tematiche, per qualsiasi iniziativa avente rilevanza esterna o che comporti il coinvolgimento dell'Associazione, devono essere previamente autorizzate dal Consiglio direttivo, che provvederà, se del caso, ad investire i membri delle Commissioni tematiche della necessaria rappresentatività, in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 4 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, stante il ruolo operativo e di supporto rivestito dalle Commissioni tematiche, il Consiglio direttivo è chiamato a deliberare su eventuali controversie che dovessero a manifestarsi.
2. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio direttivo, è rimesso all'Assemblea per l'approvazione.